



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA CITTA' DI VELLETRI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA PULIZIA DEL TEATRO ARTEMISIO E DELLA CASA DELLE CULTURE e DELLA MUSICA

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per la pulizia e sanificazione ordinaria e periodica dei seguenti immobili:

- pulizia del Teatro Artemisio entro la data e l'orario indicato dal Direttore Artistico;
- pulizia dell'Auditorium e della Sala Affreschi della Casa delle Culture e della Musica entro la data e l'orario indicato dal Direttore Artistico;
- pulizia bisettimanale del chiostro della Casa delle Culture e della Musica.

Per servizi di pulizia si intendono tutte le attività volte ad assicurare il comfort igienico-sanitario-ambientale all'interno degli immobili sopraindicati, contribuente altresì alla valorizzazione dell'immagine della Fondazione.

Durante lo svolgimento del servizio devono essere osservate tutte le misure prescritte dal D.Lgs 81/08, tutte le misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché le norme antiinfortunistiche e quelle ulteriori previste dall'emergenza COVID-19 se ancora in vigore.

Per la gestione dei rifiuti rientranti nel servizio di pulizia dovranno altresì essere rispettate le indicazioni ed i regolamenti comunicati

E' compresa, nel corrispettivo e di conseguenza è a carico dell'Aggiudicataria la fornitura di tutte le attrezzature e dei materiali di consumo necessari per il corretto svolgimento delle attività.

Tra le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio sopra descritto sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolveri, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti

La Fondazione ha facoltà di ampliare o diminuire il servizio oggetto del presente capitolato, previa comunicazione scritta e rideterminazione del prezzo

ART. 2 – DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: PRESCRIZIONI GENERALI

Il servizio di pulizia degli immobili indicati all'art. 1, dovrà essere eseguita dall'impresa appaltatrice avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi e materiali ed alle condizioni generali e particolari indicate nei successivi articoli.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato, dotato delle migliori attrezzature disponibili, dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, sono finalizzate ad assicurare il confort igienico-sanitario-ambientale all'interno degli immobili in gestione alla Fondazione.

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori di polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria secondo le disposizioni di legge.

L'aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente e con la massima cura gli interventi di pulizia con le modalità indicate nella allegata scheda "attività programmate" al presente capitolato. In tutti gli ambienti oggetto dell'appalto non si dovrà notare la presenza di polvere o ragnatele. E' a carico dell'aggiudicataria ogni rischio e responsabilità riguardante il lavoro di pulizia e dovranno essere segnalate tempestivamente al Direttore Amministrativo e al Direttore Artistico le rotture riscontrate durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle causate dal proprio personale. Tutte le spese che dovranno essere sostenute dal committente per negligenza o colpa grave dell'aggiudicataria, o di personale comunque da esso dipendente nell'esecuzione del servizio, verranno addebitate all'impresa, che dovrà integralmente rimborsarle previo contraddittorio con la Fondazione.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio avrà durata di 12 mesi a partire dalla data della stipula del contratto e potrà essere prorogato di ulteriori 12 mesi in caso di valutazione positiva dell'attività svolta effettuata dal Direttore Amministrativo, Direttore Artistico e tre consiglieri delegati dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo a base d'asta per le prestazioni di cui all'articolo precedente risulta essere così determinato:

pulizia ed igienizzazione del Teatro Artemisio e della Casa delle Culture e della Musica e sulla base delle seguenti tariffe poste a base d'asta:

€. 300,00 per ciascun intervento presso il Teatro Artemisio in base alle richieste del Direttore Artistico;

€. 120,00 per ciascun intervento presso l'Auditorium della Casa delle Culture e della Musica in base alle richieste del Direttore Artistico;

€. 70,00 per ciascun intervento presso la Sala Affreschi della Casa delle Culture e della Musica in base alle richieste del Direttore Artistico;

€. 850,00 mensili per la pulizia bisettimanale del chiostro della Casa delle Culture e della Musica; oltre oneri accessori

oltre oneri della sicurezza pari al 5% non soggetti a ribasso.

Il servizio verrà eseguito sulla base delle richieste del Direttore Artistico e della programmazione della Fondazione.

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna la Fondazione al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra.

Entro il limite di spesa dell'importo presunto spetta pertanto alla Fondazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.

Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'aggiudicataria oltre al pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Entro il limite suddetto l'aggiudicataria si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti, costituiscono i prezzi contrattuali.

I corrispettivi dovuti, sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Le prestazioni di cui al presente appalto, vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto soggette all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.

ART. 3 – PULIZIE STRAORDINARIE E/O OPZIONALI

Al verificarsi di situazioni particolari ed imprevedibili, potrà essere richiesto un intervento di pulizie straordinario da quantificarsi di volta in volta su richiesta del Direttore Amministrativo.

ART. 4 – CONOSCENZA DEI LUOGHI E DEGLI AMBIENTI – SUPERFICI

Il sopralluogo presso gli immobili oggetto del servizio non è obbligatorio.

In ogni caso la presentazione dell'offerta comporta automaticamente che l'aggiudicataria sia a perfetta conoscenza dell'ubicazione, della disposizione delle superfici, della conformazione dei locali e degli ambienti dove la pulizia e sanificazione dovranno essere eseguite; di conseguenza nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche dei locali da pulire, alle attrezzature ed agli altri arredi

ART. 5 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA PRODOTTI/ATTREZZATURE UTILIZZATI

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con i propri capitali, con i propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchine mediante l'organizzazione dell'impresa ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta; scale, lucidatrici, aspirapolvere, carrelli; materiale di pulizia: detersivi, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, statiche, pennelli, piumini, panni strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento dei rifiuti.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare la pulizia dei locali nel pieno rispetto dell'immagine della Fondazione

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E. relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità".

I detersivi ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di manutenzione e dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

L'aggiudicataria per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente quali ad esempio: raccolta differenziata; uso di prodotti a basso impatto ambientale; razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dell'energia elettrica

ART. 6 – MATERIALI ED ATTREZZATURE

Il servizio comprende anche l'intera fornitura del materiale d'uso necessario per la pulizia.

L'aggiudicataria dovrà garantire le seguenti prestazioni accessorie – limitatamente ai servizi igienici presenti nel Teatro Artemisio – in concomitanza del servizio di pulizia: posa negli appositi contenitori di sapone liquido e carta igienica (forniti dalla Fondazione).

Saranno invece a carico dell'aggiudicataria, oltre alla fornitura dei materiali d'uso, anche i mezzi idonei all'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto.

L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà quindi utilizzare prodotti propri che dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti e future

ART. 7 – ONERI A CARICO DELLA FONDAZIONE

Sono a carico della Fondazione le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e l'acquisto del materiale di consumo per i servizi igienici (carta igienica e sapone per le mani)

ART. 8 – CONSEGNA IMMOBILI, VERBALE DI CONSEGNA

La Fondazione provvede all'inizio del servizio alla consegna di una copia delle chiavi di ciascun immobile oggetto del servizio, con redazione di apposito verbale.

La consegna delle chiavi avviene nell'interesse dell'impresa ed a suo esclusivo rischio.

L'Aggiudicataria si impegna, con la partecipazione alla gara, a non duplicare le chiavi consegnate, se non ha seguito di espressa autorizzazione da parte della Fondazione.

Al termine dell'appalto l'impresa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi ricevute e di tutti i duplicati realizzati.

ART. 9 – RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'impresa dovrà provvedere alla raccolta dell'immondizia con il criterio differenziato in uso.
In nessun caso i rifiuti prodotti potranno essere abbondanti all'interno dei locali

ART. 10 - CUSTODIA DEGLI STABILI

L'aggiudicataria e per essa il personale addetto ha, per lo svolgimento del servizio, la possibilità di accedere in ogni locale di proprietà della Fondazione oggetto del presente appalto.

Essa ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili, anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti o atti di vandalismo.

E' obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei lavori di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso sia regolarmente chiuso e che i sistemi di allarme antintrusione ove installati siano attivi.

Ogni eventuale malfunzionamento degli stessi dovrà essere segnalato con sollecitudine al Direttore Amministrativo o al Direttore Artistico

E' assolutamente vietato l'accesso di personale non addetto ai lavori.

ART. 11 – MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni debbono essere eseguite a perfetta regola d'arte.

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione propria ed a suo rischio.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, igienizzanti ecc.. nonché tutti gli attrezzi, quali scopi, stracci, aspirapolveri, ecc..

Il servizio in oggetto è da considerarsi essenziale e pertanto non potrà essere interrotto per nessun motivo (malattia, sciopero, ecc...).

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Artistico verificheranno periodicamente l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione ed eventuali difformità del servizio saranno dagli stessi tempestivamente segnalati all'aggiudicataria tramite PEC.

In caso di ripetute inadempienze, si procederà ai sensi dei successivi articoli.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio, l'aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale come previsto dall'art. 103 del D.lgs 50/2016.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere fra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Fondazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del C.C.;

che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile alla Fondazione garantita;

rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicataria anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. La Fondazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte della Fondazione, della cauzione provvisoria. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per la quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Fondazione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato la Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione di contratto medesimo.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi rinnovabili di ulteriori 12 mesi) e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Fondazione beneficiaria, con al quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

ART. 14 – ASSICURAZIONI

L'impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

A tal fine l'aggiudicatario, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO indicizzata, nella quale venga esplicitamente indicato che la Fondazione debba essere considerato terzo a tutti gli effetti.

La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone danni e/o a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a €. 500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita,

Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa contratta dall'aggiudicatario a copertura dei rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla Fondazione, unitamente alla dichiarazione con cui l'aggiudicatario esoneri la Fondazione da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della propria attività a terze persone e/o cose, entro il termine di inizio dell'appalto, pena la decadenza dell'aggiudicazione;

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato

E' fatto divieto all'assuntore di subappaltatore in tutto o in parte il contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso e del risarcimento dei danni

ART. 16 – REFERENTE DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà procedere all'individuazione di un Responsabile referente per i rapporti ed i contatti con la Fondazione e per il controllo della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dall'Appalto

ART. 17 – PERSONALE – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALE, ASSISTENZIALI E FISCALI

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale dipendente dell'Aggiudicatario.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà fornire alla Fondazione un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative qualifiche e livello economico. L'aggiudicatario è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Fondazione, previa comunicazione all'Aggiudicataria e all'Ispettorato del Lavoro, procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni alla Fondazione né avrà titolo al risarcimento del danno

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara anche per tutta la durata del contratto di appalto, l'Aggiudicataria dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Qualora si consti che l'Aggiudicataria abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana, questa Fondazione si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Fondazione, L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicataria

Il personale dell'Aggiudicataria dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro, che deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Aggiudicataria e la targhetta con il nome e la qualifica del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda dovrà indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc...)

La Fondazione ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Le segnalazioni e le richieste della Fondazione in questo senso saranno impegnative per l'Aggiudicataria che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Fondazione.

La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Fondazione.

Sono a completo carico dell'Aggiudicataria la fornitura di: a) divise per il personale impiegato; b) tessere di riconoscimento e distintivi; c) il materiale di protezione individuale contro gli infortuni

Il personale addetto al servizio di pulizia dovrà essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare l'incolumità agli addetti da qualsiasi infortunio

L'Aggiudicataria è responsabile, sia nei confronti della Fondazione che di terzi, della tutela, della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

La Fondazione è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi nell'esecuzione della fornitura.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.lgs 81/2008 e qualora applicabile comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo del D.P.I. per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, di operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.lgs 81/2008.

È onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa. In attuazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 1 lettera b) D.L.vo 81/2008 il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori dell'Aggiudicataria e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 3 D.Lvo 81/2008 il DUVRI individua i principali rischi potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività dell'Impresa; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attività resta immutato l'obbligo dell'aggiudicataria di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare tali rischi

ART. 19 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E RILIEVI

La vigilanza sul servizio competerà alla Fondazione per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

ART. 20 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

I servizi di cui al presente capitolato devono essere forniti a richiesta del Direttore Artistico.

In caso di ritardo la Fondazione, ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede alla contestazione del ritardo mediante comunicazione PEC con valore legale di ricevuta.

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Fondazione si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicataria le seguenti penali:

€. 250,00 al giorno nel caso in cui il servizio di pulizia sia espletato in maniera incompleta o carente (es. presenza nella struttura di polvere, residui di rifiuti; mancanza di prodotti all'interno dei bagni);

;

€. 500,00 al giorno nel caso in cui il servizio di pulizia non sia stato espletato;

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Fondazione dispone il seguente procedimento:

formale contestazione del mancato adempimento da parte del Direttore Amministrativo al Responsabile dell'Aggiudicataria;

diffida ad adempiere: la Fondazione inoltrerà all'Aggiudicataria le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì le possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabili mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Entro cinque giorni l'Aggiudicataria potrà presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo;

Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Direttore Artistico o Direttore Amministrativo o uno dei Consiglieri di Amministrazione, l'Aggiudicataria è tenuto al pagamento della relativa penalità previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida.

Qualora dopo l'applicazione di tre penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità la Fondazione provvederà alla risoluzione immediata del contratto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra ditta.

Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Fondazione verranno posti a carico dell'Aggiudicataria.

ART. 21 – RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Fondazione può rivalersi mediante trattenuta sui crediti della Fondazione per servizi già resi, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, la Fondazione ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

In caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'impresa, la Fondazione si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

La Fondazione intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- dopo l'applicazione di tre penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente o una grave anomalia;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- motivi di pubblico interesse;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;
- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;
- in caso di impiego da parte dell'aggiudicataria di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di DURC dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, si applicherà quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 art. 6 comma 8.

Nei suddetti casi la Fondazione sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno. La Fondazione conserva piene ed intere le sue ragioni d'indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

La Fondazione risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno

La risoluzione dà altresì diritto alla Fondazione di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Aggiudicataria con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto

ART. 23 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA DAL CONTRATTO

La Fondazione si riserva, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del c.c. con preavviso di 60 giorni da inviare all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.

In caso di recesso da parte della Fondazione, l'impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso in cui l'impresa receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Fondazione oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio al secondo in graduatoria.

In ogni caso, la Fondazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016

ART. 24 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'emissione delle fatture avrà cadenza trimestrale.

Unitamente alle fatture l'aggiudicataria dovrà consegnare un rapporto che indichi nel dettaglio le attività svolte.

Il pagamento delle spettanze all'aggiudicataria verrà effettuato entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di D.U.R.C. irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Fondazione tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'inadempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali ed Assicurativi.

L'importo dovuto all'Aggiudicataria sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Fondazione per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo..

Qualora l'aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 25 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e di conseguenza dovrà comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/10 determina la risoluzione di diritto del presente contratto

ART. 26 – FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicataria comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Aggiudicataria sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/16, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la seconda migliore offerta

ART. 27 – RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Fondazione e dall'aggiudicataria avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D.lgs 50/16, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile.

La transazione deve avere la forma scritta, a pena di nullità

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transitiva saranno definite al foro di Velletri.

ART. 29 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento è individuato nella persona del direttore amministrativo della Fondazione

ART. 30 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle altre norme applicabili in materia.